

(N. 2464)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3465)

d'iniziativa dei deputati NEGRARI, CHIARAMELLO, DEGLI OCCHI, PIERACCINI, TAROZZI, AMENDOLA Pietro, ANTONIOZZI, FANELLI, BIAGIONI, CORTESE Pasquale, FACCHIN, MACRELLI, PINTUS, QUINTIERI, ZACCAGNINI, AGRIMI, ANFUSO, ANGELINO Paolo, ARMOSINO, BERLINGUER, BERSANI, BOIDI, BURATO, CALABRÒ, CAVAZZINI, CERVELLATI, CURCIO, DAZZI, DE CAPUA, DE' COCCI, DEL VESCOVO, DE MARZI Fernandò, GATTO, GRAZIOSI, GRIFONE, LONGONI, MESSINETTI, MONTELATICI, PICCIOTTO, PITZALIS, PRIORE, RICCIO Stefano, RONZA, SAMPIETRO Umberto, SAVIO Emanuela, SCAPPINI, SCARASCIA, TOLLOY, TRUZZI, VILLA, VISCHIA, DI GIACOMO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 FEBBRAIO 1958

Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, numero 315, è sostituito dal seguente:

« I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da cor-

rispondere agli Enti e Società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le Società e gli Enti ippici; nonchè a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».